

09 luglio 2010

Emendamento alla Finanziaria propone il condono della detenzione di beni archeologici

Archecondono: una piccola multa e il reato è cancellato!

La Confederazione Italiana Archeologi è entrata in possesso della bozza dell'emendamento alla Finanziaria 2010 dal titolo "Disposizioni in materia di emersione e catalogazione dei beni archeologici, nonché revisione delle sanzioni penali", di cui non si conosce il nome del relatore.

L'emendamento contiene una proposta di sanatoria per chi detiene "beni mobili di interesse archeologico e paleontologico" a fronte del pagamento allo Stato di una "somma pari ad un terzo del valore pecuniario" del bene.

" E' molto grave – ha dichiarato il Presidente Giorgia Leoni – che ancora una volta ci siano membri del Parlamento che propongono una sanatoria per chi detiene materiale archeologico, depenalizzando uno dei reati più diffusi e combattuti nel nostro paese. Non è accettabile che per affrontare le difficoltà economiche del Paese si intenda fare cassa con i ricavi di multe che sanerebbero detenzioni illecite di materiale archeologico."

Il testo costituisce un sopruso nei confronti dello Stato e dei cittadini italiani che dei Beni archeologici sono i veri proprietari e un'offesa alle migliaia di membri delle Forze dell'Ordine, tecnici delle Soprintendenze e archeologi liberi professionisti che quotidianamente operano per la lotta ai traffici clandestini di beni, per la tutela del nostro patrimonio e per il controllo capillare del nostro territorio.

" L'emendamento prevede che a schedare e catalogare i beni da sanare siano chiamati gli archeologi professionisti iscritti all'ormai fantomatico elenco che il Ministero dovrebbe predisporre per i lavori legati all'archeologia preventiva, ma che evidentemente rischia di diventare un albo di fatto. Sarebbe surreale – prosegue il Presidente Giorgia Leoni – se l'elenco, primo parziale tentativo di normare la nostra professione, fosse utilizzato per la prima volta per sanare un reato contro il patrimonio archeologico al cui studio, tutela e diffusione della conoscenza gli archeologi dedicano la propria vita."

La Confederazione Italiana Archeologi chiede al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e a tutte le forze politiche, di Governo e di opposizione, di adoperarsi affinché l'emendamento non venga presentato né venga inserito nel Maxi-emendamento alla Finanziaria e si eviti la sanatoria di reati contro il patrimonio archeologico del nostro paese.

Disposizioni in materia di emersione e catalogazione di beni archeologici, nonché revisione delle sanzioni penali

Articolo

(Disposizioni in materia di emersione e catalogazione di beni archeologici)

1. Chiunque abbia la disponibilità materiale, a qualsiasi titolo, anche all'estero, di cose mobili di interesse archeologico o paleontologico, non denunciate, né consegnate a norma delle disposizioni del Capo VI del Titolo I della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, d'ora innanzi <<codice>>, può conservarne la detenzione, a titolo di deposito per conto dello Stato, alle condizioni e secondo il procedimento di cui ai commi seguenti.

2. La concessione in deposito è ammessa qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) che la disponibilità materiale delle cose sia stata conseguita entro e non oltre il 31 dicembre 2009;

b) che le cose non siano di provenienza furtiva, non siano stata illecitamente sottratta a raccolte museali o a collezioni, sia pubbliche che private, o comunque al legittimo proprietario;

c) che il richiedente non abbia riportato condanne, anche non definitive, superiori a due anni di reclusione per delitti contro il patrimonio o condanne per uno dei reati previsti dal Capo I, Titolo II, Parte IV del codice o per i reati di cui all'art. 733 del codice penale, o non abbia, in riferimento ai medesimi reati, procedimenti penali in corso; non abbia in corso procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero non sia sottoposto ad indagini preliminari relative a detti reati;

d) che il soggetto avente la disponibilità materiale delle cose presenti la domanda di cui al comma 3, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, entro il 30 ottobre 2010;

e) ove le cose non sia ubicata in Italia, che il soggetto richiedente assuma l'impegno di trasferirle nel territorio nazionale entro un termine non superiore a sei mesi dalla data della domanda, indicando a tal fine il luogo di deposito. Il mancato trasferimento o la mancata produzione della documentazione causano l'inefficacia della domanda e la ritenzione da parte dello Stato della somma già versata a norma della successiva lett. f);

f) che il richiedente contestualmente alla domanda versi, a titolo di oblazione e di canone forfettario di concessione, una somma pari ad un terzo del valore pecuniario delle singole cose, determinato ai sensi del comma 3.

3. La domanda è presentata alla soprintendenza per i beni archeologici del luogo in cui sono ubicate le cose, ovvero alla soprintendenza per i beni archeologici di Roma per le cose che siano ubicate all'estero, nonché, per conoscenza, alla Direzione generale per le antichità. La domanda è corredata da adeguata documentazione fotografica e descrittiva di ogni singola cosa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia altresì indicata la collocazione attuale delle cose, nonché da una perizia, redatta da un archeologo iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che identifichi il bene, anche con riferimento alla provenienza e all'epoca di appartenenza, e ne indichi la valutazione pecuniaria, sulla base dei parametri indicati dal Ministero nonché dei dati più recenti di mercato per oggetti analoghi. Qualora la domanda abbia ad oggetto beni di interesse paleontologico o afferenti a civiltà extraeuropee, la perizia predisposta a corredo della medesima è redatta da un docente universitario di paleontologia o dell'archeologia dell'area culturale interessata. Alla dichiarazione è altresì allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto di cui alla lettera f) del comma 2. La domanda deve essere redatta utilizzando il modello informatico approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il modello di domanda è predisposto al fine dell'acquisizione esclusivamente in via informatica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e in modo da consentire la più agevole e immediata catalogazione delle cose. Il decreto ministeriale definisce altresì i contenuti minimi e le caratteristiche della perizia per gli oggetti di interesse archeologico o paleontologico, nonché i parametri di valutazione già disponibili o adottati dall'Amministrazione, nonché i contenuti e le caratteristiche della documentazione da allegare alla domanda; definisce le specifiche tecniche per l'invio telematico delle domande, nonché le modalità di pagamento dell'importo dovuto, ai sensi degli articoli 57 e 38 del medesimo codice dell'amministrazione digitale. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

4. Il soprintendente competente, qualora non ritenga congruo il valore pecuniario dichiarato, dispone la stima della singola cosa, ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del codice, anche avvalendosi di personale iscritto nell'elenco di cui al comma 3, con imputazione della spesa sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Ove l'importo stabilito in base alla stima sia superiore rispetto a quello dichiarato dal privato e asseverato nella perizia, il dichiarante è invitato dalla soprintendenza a integrare, nel termine di trenta giorni, l'eseguito versamento, nonché a provvedere al deposito della prova dell'avvenuta integrazione a pena di inefficacia della sua domanda e della ritenzione da parte dello Stato della somma già versata a norma del comma 2, lett. f).

5. La presentazione della domanda di cui al comma 3, completa degli elementi e degli allegati ivi indicati, conformi al modello e alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale previsto al medesimo comma 3, nonché l'integrale pagamento degli importi dovuti, costituiscono titolo legittimo per la detenzione in deposito delle cose dichiarate, per la durata di trenta anni. Il diritto del depositario, prima della scadenza del termine, è rinnovabile e trasmissibile agli eredi. Resta comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-

quinquies e *21-nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché di adottare, per esigenze di tutela e valorizzazione, provvedimenti di custodia coattiva delle cose di interesse archeologico o paleontologico già concesse in deposito, ai sensi dell'articolo 43 del codice, o di restituzione delle medesime cose al demanio statale.

6. In caso di presentazione di una domanda corredata da documentazione incompleta, il soprintendente invita il richiedente a fornire, entro il termine di trenta giorni, le necessarie integrazioni e chiarificazioni, a pena di inefficacia della sua domanda e della ritenzione da parte dello Stato della somma già versata a norma del comma 2, lett. *f*). Qualora la cosa per la quale è stata avanzata domanda di concessione in deposito non presenti, secondo la valutazione del soprintendente, le caratteristiche di interesse, archeologico o paleontologico, richieste dalla legge per la qualificazione della cosa medesima come bene culturale, essa resta nella proprietà del richiedente, salvi i diritti dei terzi, con restituzione dell'importo versato ai sensi del comma 2, lett. *f*).

7. Il bene culturale di interesse archeologico o paleontologico concesso in deposito resta sottoposto a tutte le previsioni di tutela di cui al codice. Esso è soggetto a visita, per motivi scientifici e di studio, secondo le modalità da definirsi ai sensi dell'articolo 38 del codice e ne può essere disposta la partecipazione a mostre od esposizioni.

8. I soggetti aventi la materiale disponibilità delle cose di cui al comma 1 che presentano la domanda di cui al comma 3 nei termini e con le modalità previsti ai commi precedenti, ove ricorrano le condizioni stabilite dal comma 2 e sia stato eseguito integralmente il pagamento di quanto dovuto ai sensi della lettera *f*) del medesimo comma 2 e del comma 4, non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 176 del codice, nonché per il reato di cui all'art.712 del codice penale che abbiano ad oggetto le cose medesime.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, lett. *d*) o di quello di cui al comma 4, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di cui al comma 8.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a chi detenga o possieda legittimamente, a qualsiasi titolo, una cosa di interesse archeologico di cui possa dimostrare la lecita appartenenza privata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364.

11. In deroga al disposto dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'intero importo degli introiti derivanti dal pagamento di quanto previsto dal presente articolo è annualmente riassegnato ai pertinenti capitoli del bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, per la catalogazione dei beni archeologici, il potenziamento delle strutture delle soprintendenze archeologiche e per la tutela e valorizzazione dei beni archeologici e degli altri beni culturali.